

RETTIFICHE

Rettifica della decisione (PESC) 2016/2314 del Consiglio del 19 dicembre 2016 che modifica la decisione (PESC) 2015/778 relativa a un'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale (EUNAVFOR MED operazione SOPHIA)

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 345 del 20 dicembre 2016)

Pagina 62, considerando 3:

anziché: «(3) ... nonché con gli Stati membri, la missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia (UNSMIL), l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione e la formazione delle autorità di contrasto (Europol) e l'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (Frontex).»

leggasi: «(3) ... nonché con le pertinenti autorità degli Stati membri, i competenti organismi dell'Unione, in particolare l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex) e l'Ufficio europeo di polizia (Europol) e la missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia (UNSMIL).»

Pagina 62, considerando 6:

anziché: «(6) ... a scambiare informazioni con Stati terzi e organizzazioni internazionali pertinenti, nella misura necessaria per soddisfare le esigenze operative di EUNAVFOR MED operazione SOPHIA.»

leggasi: «(6) ... a scambiare informazioni con gli Stati terzi designati e la Corte penale internazionale, qualora ciò sia considerato necessario per soddisfare le esigenze operative di EUNAVFOR MED operazione SOPHIA.»

Pagina 63, articolo 1, punto 2 (relativo all'articolo 2 bis, paragrafo 5, della decisione (PESC) 2015/778), prima frase:

anziché: «5. ... EUNAVFOR MED operazione SOPHIA può raccogliere, conservare e scambiare con gli Stati membri, i competenti organismi dell'Unione, l'UNSMIL, Europol, INTERPOL, Frontex, la Corte penale internazionale e gli Stati Uniti d'America ...»

leggasi: «5. ... EUNAVFOR MED operazione SOPHIA può raccogliere, conservare e scambiare con le pertinenti autorità degli Stati membri, i competenti organismi dell'Unione, l'UNSMIL, INTERPOL, la Corte penale internazionale e gli Stati Uniti d'America ...»

Pagina 63, articolo 1, punto 3 (relativo all'articolo 2 ter, paragrafo 1, della decisione (PESC) 2015/778), prima frase:

anziché: «1. Nell'ambito del suo compito di sostegno di contribuire all'attuazione dell'embargo dell'ONU sulle armi in alto mare al largo delle coste libiche, EUNAVFOR MED operazione SOPHIA raccoglie e scambia informazioni ...»

leggasi: «1. Nella misura necessaria per il suo compito di sostegno all'attuazione dell'embargo dell'ONU sulle armi in alto mare al largo delle coste libiche, EUNAVFOR MED operazione SOPHIA raccoglie e scambia informazioni ...»

Pagina 63, articolo 1, punto 5 (relativo all'articolo 12, paragrafi 1 e 2 della decisione (PESC) 2015/778):

anziché: «1. L'AR è autorizzato a comunicare agli Stati terzi designati e alle organizzazioni e agenzie internazionali designate, secondo necessità e in funzione delle esigenze di EUNAVFOR MED operazione SOPHIA, documenti non classificati dell'UE connessi alle deliberazioni del Consiglio relative all'operazione, coperti dall'obbligo del segreto professionale a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento interno del Consiglio (*). Il CPS designa caso per caso gli Stati terzi, le organizzazioni e le agenzie internazionali in questione.

2. L'AR è autorizzato a comunicare agli Stati terzi designati e alle organizzazioni e agenzie internazionali designate, secondo necessità e in funzione delle esigenze di EUNAVFOR MED operazione SOPHIA,

Il CPS designa caso per caso gli Stati terzi, le organizzazioni e agenzie internazionali in questione.»

- leggasi:* «1. L'AR è autorizzato a comunicare agli Stati terzi designati e alla Corte penale internazionale, secondo necessità e in funzione delle esigenze operative di EUNAVFOR MED operazione SOPHIA e nel pieno rispetto dei principi di reciprocità e di inclusione, tutti i documenti non classificati dell'UE connessi alle deliberazioni del Consiglio relative all'operazione, coperti dall'obbligo del segreto professionale Il CPS, purché queste condizioni siano soddisfatte, designa caso per caso gli Stati terzi, le organizzazioni e le agenzie internazionali interessati.
2. L'AR è autorizzato a comunicare agli Stati terzi designati e alla Corte penale internazionale, secondo necessità e in funzione delle esigenze operative di EUNAVFOR MED operazione SOPHIA,
- Il CPS, purché queste condizioni siano soddisfatte, designa caso per caso gli Stati terzi interessati.».
-

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/105 della Commissione, del 19 ottobre 2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1247/2012 della Commissione che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato e la frequenza delle segnalazioni sulle negoziazioni ai repertori di dati sulle negoziazioni ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 17 del 21 gennaio 2017)

Pagina 17, il titolo:

- anziché:* «**Regolamento di esecuzione (UE) 2017/105 della Commissione, del 19 ottobre 2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1247/2012 della Commissione che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato e la frequenza delle segnalazioni sulle negoziazioni ai repertori di dati sulle negoziazioni ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni**»
- leggasi:* «**Regolamento di esecuzione (UE) 2017/105 della Commissione, del 26 ottobre 2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1247/2012 della Commissione che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato e la frequenza delle segnalazioni sulle negoziazioni ai repertori di dati sulle negoziazioni ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni**».

Pagina 23, luogo e data della firma:

anziché: «Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 2016»

leggasi: «Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2016».
